



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione regolamento gestione ed uso impianti sportivi comunali.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **19,00** nella Sala delle adunanze del Comune.

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

All'appello risultano presenti:

| | Cognome e nome | presenze | | Cognome e nome | presenze |
|---|-------------------------------|----------|----|--------------------------|----------|
| 1 | Dott. Giordano Antonio | SI | 8 | Sig.ra Siani Assunta | SI |
| 2 | Sig. Savino Vincenzo | SI | 9 | Sig. Francese Quirino | SI |
| 3 | Rag. Amatruda Domenico | SI | 10 | Dott. Fierro Enrico | SI |
| 4 | Rag. Pagano Enzo | SI | 11 | Dott. Ferrara Antonio | NO |
| 5 | Sig. Giordano Pietro Belfiore | SI | 12 | Dott.ssa Russo Annamaria | SI |
| 6 | Sig.ra Fortiguerra Arianna | SI | 13 | Sig. Vitagliano Flavio | SI |
| 7 | Sig. Fierro Carmine | SI | | | |

Assenti: tutti i consiglieri contraddistinti col "no".

Assiste il Segretario Generale **dott.ssa Maria Rosaria Milo**.

Constatato che il numero di **12** consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza,

il **dr. Antonio Giordano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA la necessità di disciplinare l'uso degli impianti sportivi di proprietà di questo Ente presenti sul territorio sia nelle strutture annesse all'edificio scolastico che in strutture indipendenti;

EVIDENZIATO che i suddetti impianti di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente o dati in concessione;

RITENUTO che a tale scopo tale gestione vada regolamentata;

VISTO il regolamento all'uopo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e che consta di n. 17 articoli;

UDITA l'ampia discussione scaturita in ordine alla precisazione e ai chiarimenti di alcuni articoli del suddetto regolamento;

DATO ATTO che il gruppo di minoranza, ritenendosi non soddisfatto dei chiarimenti forniti dall'assessore Vincenzo Savino, relatore dell'argomento, per protesta, abbandona l'aula;

CONSIDERATO necessario procedere all'approvazione del Regolamento in argomento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi tecnici e finanziari, nonché quello del revisore;

VISTO il d. lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi su 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi evidenziati in narrativa, il regolamento per la gestione ed uso impianti sportivi comunali, redatto dall'U.T.C. e composto da n. 17 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni;
3. Di procedere alla pubblicazione nei termini di legge all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to dr. Antonio Giordano

Il Segretario Generale
f.to Milo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 30.09.2014

Il Segretario Generale
F. to dr.ssa Milo M. Rosaria

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tramonti, li 30.09.2014

Il Segretario Generale
dr.ssa Milo Maria Rosaria

.....



COMUNE DI TRAMONTI – CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO

OGGETTO: Approvazione regolamento gestione ed uso impianti sportivi comunali.

RELATORE :

IL PRESIDENTE

F.to dott. Antonio Giordano

RELAZIONE UFFICIO :

- ◆ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica : F.to ing. Gaetano Francese

- ◆ Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile : F.to _____

- ◆ Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile con attestazione sulla copertura finanziaria della spesa : F.to _____



Comune di Tramonti

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO

GESTIONE ED USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI



SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Art. 1 Finalità | 3 |
| Art. 2 Oggetto | 4 |
| Art. 3 Definizioni | 4 |
| Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi..... | 6 |
| Art 5 Tipologie di affidamento a terzi | 7 |
| Art. 6 Soggetti assegnatari in uso..... | 7 |
| Art. 7 Durata del e assegnazione in uso – Procedura di rilascio | 8 |
| Art. 8 Sospensione, decadenza e revoca del e assegnazioni in uso | 8 |
| Art. 9 Concessione in gestione degli Impianti sportivi | 8 |
| Art. 10 Rapporto concessorio - Contenuto specifico del e convenzioni | 10 |
| Art. 11 Soggetti affidatari | 10 |
| Art. 12 Scelta del 'affidatario | 11 |
| Art. 13 Durata del a concessione e obblighi del concessionario | 12 |
| Art. 14 Norme generali sulla manutenzione | 13 |
| Art. 15 Divieto di sub concessione | 14 |
| Art. 16 Norme generali sul a vigilanza | 15 |
| Art. 17 Sanzioni, risoluzione e revoca del e concessioni..... | 15 |



REGOLAMENTO GESTIONE ED USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.

2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni, le società sportive e gli istituti scolastici per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

4. Ai sensi dell'art. articolo 90, comma 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base del presente Regolamento, a tutte le società ed associazioni sportive.



Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

2. Alla data di approvazione del presente Regolamento i predetti impianti sono così distinti:

- a) piscina comunale sita in località Polvica;
- b) impianto sportivo calcio sito in località Pietre;
- c) palestra scolastica e campo di calcio a 5 sito in località Polvica;

3. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare le strutture destinate allo sport.

4. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

5. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie e sportive nelle

scuole, quali: manifestazioni, corsi di avviamento, giochi sportivi studenteschi, tornei, ecc.

Per le attività di promozione, il Comune si può avvalere della disponibilità delle associazioni.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per Comune il Comune di Tramonti;
- b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti

(atleti, personale addetto, spettatori, ecc.). L'impianto è composto dalle seguenti parti

funzionali (è essenziale la presenza dello spazio di attività):

- Spazi per attività sportiva (campi, piste, percorsi, ecc.);
- Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito



attrezzi, ecc.); Impianti tecnici(idrosanitario, riscaldamento, ventilazione, elettrico, illuminazione, ecc.); Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, percorsi, ecc.).

□ Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate, spazi pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni.

c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;

d) per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

e) per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;

f) per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;

g) per attività didattica si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;

h) per attività promozionale l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%);

i) per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti;

j) per assegnazione in uso temporaneo, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di una palestra scolastica o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, per un periodo di tempo limitato (ore settimanali, singola manifestazione);

k) per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo.

l) per datore di lavoro, il Dirigente delegato del Comune e il soggetto titolare del rapporto di lavoro negli impianti in concessione.

m) per servizio di prevenzione e protezione l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;



n) per responsabile del servizio di prevenzione e protezione persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. lgs 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

o) per addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

p) D.V.R. Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 e seguenti del D. lgs 81/2008 e successive modifiche.

q) per Piano di Manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale;

r) per addetto al primo soccorso il lavoratore incaricato dell'attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. lgs 81/08, mediante nomina da parte del datore di lavoro:

s) per addetto alla emergenze ed antincendio i lavoratori indicati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. lgs 81/08, dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro

Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune di Tramonti gestisce gli impianti di sua proprietà nei seguenti modi:

a) in forma diretta, qualora disponga di personale idoneo;

b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica, ovvero affidamento diretto qualora sussistono i requisiti previsti dall'articolo 20 co.6 della legge regionale n.18 del 25/11/2013;

2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.

3. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società o Associazione Sportiva, o aderenti a Società o Associazioni Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.



4. La Giunta Comunale stabilisce, per ciascun impianto conferito in concessione, la disponibilità di:

a) un monte-ore settimanale per l'assegnazione in uso gratuito della struttura o di parte di essa a favore di soggetti diversi dal concessionario, per lo svolgimento delle attività sportive in essa consentite, secondo le prescrizioni

dettate dal successivo art. 6 e ss.;

b) un monte-giorni annuale per l'assegnazione in uso gratuito della struttura o di parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni promosse o patrocinate o autorizzate dal Comune.

5. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.

6. L'Amministrazione comunale può consentire alle organizzazioni sportive presenti sul territorio il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all'entrata ed alla fruizione del servizio da parte di ogni singolo cittadino.

Art 5 Tipologie di affidamento a terzi

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento all'art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n. 289 ed all'art. 20, Legge Regionale 25/11/2013 n. 18.

2. Gli affidamenti possono essere:

- in assegnazione in uso gratuito, di cui all' art. 4, comma 4, lett. a);
- in concessione pluriennale dell'intera struttura.

Art. 6 Soggetti assegnatari in uso

1. Le assegnazioni in uso gratuito, di cui all' art. 4, comma 4, lett. a), sono previste a favore dei seguenti soggetti, diversi dal concessionario, e nell'ordine di priorità elencato:

- a) scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale
- b) organismi pubblici che agiscono in ambito locale.
- c) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ed iscritte nel Registro Regionale – Sez. A
- d) associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciuti dal Coni, iscritti nel Registro Regionale – Sez. B



Art. 7 Durata delle assegnazione in uso – Procedura di rilascio

1. Le assegnazioni in uso di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), possono consentire a ciascun beneficiario la fruibilità limitata, dell'impianto.

2. Le assegnazioni in uso di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), consentono la fruibilità dell'impianto o di parte di esso per l'intera durata della manifestazione che può estendersi anche a più giorni.

3. Le domande di assegnazione in uso vengono presentate all'ufficio tecnico, secondo i tempi e le modalità dettate dallo stesso Ufficio.

Art. 8 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. L'ufficio tecnico può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C. o del concessionario.

2. L'ufficio tecnico dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando gli assegnatari:

- a) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- b) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- c) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.

3. L'ufficio tecnico può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 9 Concessione in gestione degli Impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica, salvo il caso in cui esista sul territorio (Tramonti e Comune limitrofi) esista solo una associazione sportiva interessata alla gestione dell'impianto.



2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi. Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte da un numero minimo di tre e ad un massimo di cinque membri interni del Comune. La presidenza è attribuita al Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico.

3. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista di regola l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale prevederà nell'avviso pubblico, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta.

4. Le spese di voltura dei contratti di fornitura delle utenze sono a carico del concessionario.

5. Qualora non fosse possibile l'intestazione delle utenze al concessionario, lo stesso è tenuto a rimborsare al Comune le spese di fornitura.

6. L'avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le eventuali figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L'offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di decadenza, prevedere un'organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure.

7. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.

8. Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull'impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.

9. Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.



Art. 10 Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

- a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- b) Durata della convenzione;
- c) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- d) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- e) Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
- f) Applicazione e riscossione tariffe;
- g) Applicazione e riscossione delle sanzioni;
- h) Piano di Utilizzo;
- i) Piano di Conduzione Tecnica;
- j) Nomina responsabile tecnico;
- k) Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
- l) Garanzie;
- m) Forme di controllo da parte del Comune di Tramonti;
- n) Responsabile della struttura (datore di lavoro);
- o) Responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.

2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Art. 11 Soggetti affidatari

1. Ai sensi dell'art. 20, L.R. 25.11.2013, n. 18, la concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata:

- a) al Coni;
- b) al Cip;
- c) alle federazioni sportive nazionali;
- d) agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;
- e) alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 11, L.R. 25.11.2013, n. 18. Sino all'attivazione del predetto Registro, si terrà conto dell'iscrizione al relativo Registro tenuto, in forma telematica, dal Coni.



f) in via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata a cooperative sociali di tipo “B” che abbiano nell’oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

Art. 12 Scelta dell’affidatario

1. La scelta dell’affidatario avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. L’avviso pubblico di selezione per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art 83 sopracitato e di quanto contenuto nel D.P.R. 207/2010, tenendo conto della natura, dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.

Il provvedimento di affidamento è comunicato al Sistema Informativo Regionale per lo Sport (SIS – Campania), ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 25.11.2013, n. 18.

I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

A) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO:

La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:

A.1 Progredita esperienza di gestione di impianti sportivi pubblici.

A.2 Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato

A.3 Risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno una delle discipline sportive cui è destinato in prevalenza l’impianto.

A.4 Presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici.

A.5 Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l’impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell’impianto, compreso l’organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l’attività sportiva.

A.6 Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, impegno per la promozione della continuità occupazionale mediante la ricollocazione di



lavoratori del soggetto cessante in caso di affidamento dell'impianto.

A.7 Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società - da riportare nella convenzione - a presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi.

B) PARTE ECONOMICA:

La valutazione della convenienza economica si baserà sul criterio proporzionale delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dalla Giunta Comunale e riportato nell'avviso pubblico. Nella definizione del canone minimo di concessione, la Giunta tiene conto della tipologia della struttura, delle dotazioni impiantistiche, dell'accessibilità, del tipo di disciplina sportiva prevalente in essa praticata, delle condizioni d'uso.

Art. 13 Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata massima della concessione è di anni cinque.

2. Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione comunale, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa, secondo quanto previsto dal Codice Civile e fermo restando il pagamento dei canoni come da contratto.

3. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite in sede di convenzione dall'ufficio tecnico.

4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente



l'accesso all'impianto in Gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune

5. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione

d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione.

e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;

f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

Art. 14 Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'ambito della convenzione.

3. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario (taglio e semina prato, taglio erba, potatura siepe, cambio fiori, ecc.). La potatura degli alberi è a carico dell'Amministrazione Comunale.

4. Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico dell'Amministrazione Comunale, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune la



necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

5. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'ufficio tecnico, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.

6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.

7. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall'art. 207 del TUEL 267/2000 e successive modifiche compatibilmente con la situazione finanziaria del Comune.

8. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è riportato all'interno della convenzione.

Art. 15 Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.

2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il



soggetto aggiudicatario.

3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'ufficio tecnico.

4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento del Responsabile dell'ufficio tecnico.

Art. 16 Norme generali sulla vigilanza

1. L'assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune di Tramonti, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Art. 17 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, il Responsabile dell'ufficio tecnico provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art7 bis c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

2. Il Comune di Tramonti dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:



a) i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardi superiori ai 6 (sei) mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;

b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.

3. Il Comune di Tramonti, attraverso l'ufficio tecnico, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando: a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione; b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.